



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 127 del Registro

OGGETTO: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Ulteriori integrazioni e modifiche.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 282 del 14 marzo 2024 avente ad oggetto: *“Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020 n.1974 e s.m.i. – Nuove istituzioni, rimodulazioni e soppressioni di strutture dirigenziali”* con la quale la Giunta regionale ha approvato l'istituzione del nuovo “Dipartimento per la Transizione Digitale”, modificato le funzioni del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, nonché ridefinito alcune funzioni di Sezioni afferenti alle strutture di livello dipartimentale;

PRESO ATTO di quanto approvato dalla Giunta regionale;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito,

DECRETA

di adottare le seguenti integrazioni e modifiche all'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale “MAIA 2.0”, approvato con D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.:



REGIONE PUGLIA

È adottato l'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale "MAIA 2.0"

INDICE

TITOLO I - L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I - AMBITO E RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Articolo 1 (Principi e finalità)**

CAPO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

- **Articolo 2 (Criteri di organizzazione)**
- **Articolo 3 (Strutture di coordinamento e dirigenziali)**

CAPO III - IL SISTEMA DI DIREZIONE

- **Articolo 4 (I Dipartimenti e le altre Strutture apicali)**
- **Articolo 5 (Sezioni di Dipartimento)**
- **Articolo 6 (Servizi)**
- **Articolo 7 (Strutture di Staff e di Progetto)**

CAPO IV - STRUTTURE DI INTEGRAZIONE: COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI, CONFERENZA DELLE SEZIONI, MANAGEMENT BOARD

- **Articolo 8 (Coordinamento dei Dipartimenti)**
- **Articolo 9 (Conferenza delle Sezioni)**
- **Articolo 10 (Management Board)**

CAPO V - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

- **Articolo 11 (Istituzione dei Dipartimenti)**
- **Articolo 12 (Gabinetto del Presidente)**
- **Articolo 13 (Segreteria Generale della Presidenza)**
- **Articolo 14 (Segreteria Generale della Giunta)**



REGIONE PUGLIA

- **Articolo 15 (Struttura speciale per l'attuazione del POR – Autorità di gestione del POR)**
- **Articolo 15 bis (Struttura speciale Comunicazione Istituzionale)**
- **Articolo 15 ter (Struttura speciale Cerimoniale, rappresentanza ufficiale dell'Ente e procedimenti protocollari)**
- **Articolo 15 quater (Struttura speciale Cooperazione Territoriale)**
- **Articolo 15 quinquies (Struttura speciale Autorità di Audit)**
- **Articolo 15 sexies (Struttura speciale Audit FSE+)**
- **Articolo 15 septies (Struttura speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile)**
- **Articolo 15 octies (Struttura speciale Monitoraggio dell'Attuazione regionale del Piano Nazionale di ripresa e resilienza)**
- **Articolo 16 (Collegio degli esperti del Presidente)**

TITOLO II - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTI REGIONALI

CAPO I - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRIGENTE DI SEZIONE E SERVIZIO, ACCESSO ALLA DIRIGENZA

- **Articolo 17 (Accesso alla dirigenza regionale)**

CAPO II - ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E DELLA DIRIGENZA

- **Articolo 18 (Funzioni dei Direttori di Dipartimento)**
- **Articolo 19 (Attività organizzative dirigenziali)**
- **Articolo 20 (Funzioni dei dirigenti)**
- **Articolo 21 (Conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento)**
- **Articolo 22 (Conferimento dell'incarico di dirigente)**
- **Articolo 23 (Durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento e figure analoghe - funzioni vicarie)**
- **Articolo 24 (Durata degli incarichi dirigenziali e figure analoghe - funzioni vicarie)**
- **Articolo 25 (Assegnazione obiettivi e risorse)**
- **Articolo 26 (Responsabilità dirigenziale)**

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



REGIONE PUGLIA

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

– Articolo 27 (Nuova struttura organizzativa)

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

– Articolo 28 (Abrogazioni).



REGIONE PUGLIA

Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale

Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina
Amministrativa regionale "MAIA 2.0"

INDICE

TITOLO I - L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Articolo 8

(Coordinamento dei Dipartimenti)

1. **omissis**

8. Il Coordinamento dei Dipartimenti è presieduto dal Capo di Gabinetto o, in caso di impedimento, dal vice Capo di Gabinetto, ovvero dal Segretario Generale della Presidenza, ovvero dal Direttore di Dipartimento più anziano di età. Ne fanno parte il vice Capo di Gabinetto, il Segretario Generale della Presidenza, i Direttori di Dipartimento, l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale, il Segretario Generale della Giunta e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi della Regione. Il Coordinamento dei Dipartimenti opera in sessione plenaria, di norma, una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su convocazione del Capo di Gabinetto.

omissis

Articolo 10

(Management Board)



REGIONE PUGLIA

1. E' istituito il Management Board (Consiglio delle Agenzie regionali) da costituire con separato atto e composto dal management delle Agenzie regionali strategiche, dal Segretario Generale della Presidenza, dai Direttori dei Dipartimenti, dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale, dalle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi, dal Segretario Generale della Giunta e dal Capo di Gabinetto che ne presiede le sedute. Tale struttura ha il compito di supportare il Presidente nelle scelte relative a tematiche di innovazione e cambiamento di interesse strategico regionale, definendo e attribuendo gli obiettivi strategici alle Agenzie regionali, che possono avere una durata pluriennale e possono coinvolgere anche più Agenzie, ognuna per la parte corrispondente al proprio mandato istituzionale.

Articolo 11

(Istituzione dei Dipartimenti)

1. Sono istituiti dodici Dipartimenti per la cura e il governo di materie e servizi omogenei:

1. Promozione della Salute e Benessere animale;
2. Sviluppo economico;
3. Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
4. Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale;
5. Mobilità;
6. Welfare;
7. Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana;
8. Bilancio, Affari generali e Infrastrutture;
9. Personale e Organizzazione;
10. Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione;
11. Protezione Civile e Gestione Emergenze;
12. Dipartimento per la Transizione digitale.

Articolo 12

(Gabinetto del Presidente)



REGIONE PUGLIA

1. Il Gabinetto del Presidente è struttura autonoma che esercita funzioni di ausiliarità per l'esercizio delle attività istituzionali del Presidente; assicura il coordinamento dell'indirizzo politico del Presidente e della Giunta regionale tramite il raccordo con i Direttori di Dipartimento e il Segretario Generale della Presidenza.

2. Il Capo di Gabinetto sovrintende all'Ufficio di Gabinetto, coadiuva il Presidente della Regione supportandone l'azione, coordinando l'attività degli uffici di diretta collaborazione. Collabora con il Presidente alla predisposizione e all'aggiornamento del programma e delle direttive. Esercita ogni altra funzione che il Presidente gli delega. Cura e coordina l'integrazione della Programmazione Unitaria regionale in stretto raccordo e a sostegno dell'attuazione ed implementazione del Programma di governo; sovrintende alla programmazione dei fondi strutturali comunitari di competenza regionale, in raccordo con le diverse Autorità di Gestione.

3. Il Presidente può nominare, su base fiduciaria, sentito il Capo di Gabinetto, un vice Capo di Gabinetto. Il posto di vice Capo di Gabinetto non è compreso nella dotazione organica.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 è istituita la figura del Portavoce del Presidente della Giunta regionale con l'attribuzione delle seguenti funzioni:

- coadiuva il Presidente nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;
- svolge le funzioni di Addetto Stampa. Il Presidente della Giunta individua il proprio Portavoce tra gli operatori dell'informazione, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, che siano iscritti all'Albo dei giornalisti e in possesso di comprovata esperienza nel campo dei mezzi di informazione e comunicazione. Il Portavoce sottoscrive un contratto subordinato a tempo determinato di diritto privato e percepisce una indennità in misura non superiore alla retribuzione prevista per il Dirigente di Sezione di Dipartimento, oltre al rimborso delle eventuali spese per missioni e trasferimenti secondo le misure in vigore. Il contratto cessa



REGIONE PUGLIA

improrogabilmente con la scadenza del mandato presidenziale ovvero anticipatamente nel caso di diversa decisione di una delle parti.

5. Il Presidente può altresì nominare, su base fiduciaria, fino ad un massimo di quattro consiglieri politici ovvero esperti in materia amministrativa, giuridica, economico a supporto del Capo di Gabinetto. In alternativa, il Presidente ha facoltà di nominare fino a sei Consiglieri, nei limiti del budget assegnato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto per gli incarichi specificati al successivo comma 7. Il Presidente, qualora abbia necessità ed urgenza di approfondire tematiche di particolare rilevanza politico-istituzionale, ha facoltà di nominare, con decreto e previa Deliberazione di Giunta regionale di designazione, ulteriori cinque Consiglieri del Presidente per la durata massima di dodici mesi;

6. L'incarico di Consigliere è conferito dal Presidente a personale esterno all'amministrazione in possesso di significativa esperienza professionale, sentito il Capo di Gabinetto.

7. Ai Consiglieri e al vice Capo di Gabinetto è attribuito il compenso indicato nella convenzione da stipularsi in applicazione dell'art. 2, comma 4, del Regolamento regionale 05/12/2000, n. 2, come modificato dall'art. 1 del Regolamento regionale 17/12/2001 n. 10, in misura non superiore alla retribuzione prevista per il Dirigente di Sezione di Dipartimento, oltre al rimborso delle eventuali spese per missioni e trasferimenti secondo le misure in vigore.

8. Il Presidente, inoltre, può nominare fino ad un massimo di dieci consiglieri espressamente delegati a curare questioni di rilevante interesse strategico ed a fornire elementi informativi utili al Presidente per l'attività d'indirizzo della macchina amministrativa e per l'attuazione del Programma di Governo.

9. L'incarico di cui al comma 8 è conferito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese autorizzate, documentate e sostenute per attività correlate allo stesso.



REGIONE PUGLIA

10. E' istituita la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente.

11. Il Direttore amministrativo del Gabinetto coordina le attività di Segreteria dello stesso e supporta il Capo di Gabinetto. Svolge ogni altra eventuale funzione delegata dal Capo di Gabinetto.

12. In ragione del ruolo di particolare fiducia richiesto, l'incarico di Direttore amministrativo del Gabinetto è conferito dal Presidente a un dirigente regionale.

13. L'incarico di Direttore amministrativo del Gabinetto è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento.

omissis

Articolo 14

(Segreteria Generale della Giunta)

1. E' istituita la Segreteria Generale della Giunta Regionale alla quale sono assegnate le seguenti funzioni:

- tratta i provvedimenti relativi alla convocazione della Giunta anche in modalità telematica e trasmette al Presidente e agli Assessori la necessaria documentazione;
- segue i lavori collegiali della Giunta Regionale, ne redige i verbali e ne cura la raccolta ufficiale;
- assicura la regolarità formale e l'unitarietà amministrativa degli atti sottoposti all'esame della Giunta Regionale;
- provvede all'inoltro degli atti approvati dalla Giunta (d.d.l., regolamenti e deliberazioni se di competenza) al Consiglio Regionale;
- predispone gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta per le attività di competenza della stessa;
- cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta Regionale ed è responsabile della gestione documentale e della conservazione degli atti informatici della Giunta Regionale;



REGIONE PUGLIA

- cura gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza amministrativa;
- cura il coordinamento e il monitoraggio del sistema di gestione dei flussi documentali informatici relativi agli atti di Giunta, cosiddetto CIFRA;
- promuove e coordina ogni azione utile alla semplificazione normativa curandone gli aspetti tecnico-giuridici;

2. A capo della Segreteria Generale della Giunta Regionale è posto il Segretario Generale.

3. In ragione del ruolo di particolare fiducia richiesto, l'incarico di Segretario Generale è conferito dalla Giunta, su proposta del Presidente, ad un dirigente di ruolo della Regione Puglia o, in subordine, ad un dirigente dell'area Funzioni locali o ad un dirigente di Società Controllata dalla Regione Puglia.

4. Alle sedute della Giunta regionale assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Generale della Giunta. Il Segretario Generale della Giunta, in caso di sua assenza o impedimento, può designare un dirigente della Segreteria Generale della Presidenza o della Segreteria Generale della Giunta a svolgere le funzioni di verbalizzante".

omissis

* * * *

Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Gabinetto, alla Sezione Supporto Legislativo ed alla Sezione Personale e Organizzazione per i connessi adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Bari, lì 26 marzo 2024

EMILIANO